



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

12. Essendo a Noi &c. Edictum quo quibuscumque personis sub
Excommunicationis latæ sententiæ, aliisque gravibus pœnis præcipitur, ut
S. Officio vel Locorum Ordinariis revelent, & denuncient reos ...

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

1718.

1718.

EDICTUM

XII.

Quo quibuscumque personis sub Excommunicationis latae sententiae, aliisque gravibus poenis praecipitur, ut S. Officio, vel locorum Ordinariis revelent, & denuncient reos criminum ad idem Sanctum Officium pertinentium.

Nos Nicolaus Episcopus Ostien. Acciajolis, Fr. Vincentius Maria Archiepiscopus Episcopus Portuen. Ursinus, Franciscus Archiepiscopus Episcopus Praenestinen. Judice, Galeatus tit. S. Laurentii in Lucina Mariscottus, Bandinus, tit. S. Praxedis Panciatius, Joseph tit. S. Mariae Traspontina Scripantes, Fabrianus tit. SS. Joannis, & Pauli Paulutius, Laurentius tit. S. Petri ad Vincula Cafonus, Carolus Augustinus tit. S. Augustini Fabronus, Joannes Baptista tit. S. Stephani in Monte Celio Ptolomeus, Fr. Franciscus Maria tit. Sanctae Priscae Casinus Presbyteri; & Petrus SS. Laurentii, & Damasi Ottobonus Diaconus misericordiae Divinae S. R. E. Cardinalis in tota Republica Christiana contra haereticam pravitatem Generales Inquisitores a Sancta Sede Apostolica specialiter electi, ac deputati.

Essendo a Noi per la continua esperienza manifestato, che molti per malizia, altri per inobedienza, & altri per ignoranza, non soddisfanno all'obbligo, che hanno di denunciar al Sant'Offizio li delitti spettanti ad esso, e che perciò succedono grandissimi inconvenienti, & errori, non solamente contro i buoni, e Cristiani costumi, ma ancora contra la Fede Cattolica. Noi pertanto, a quali specialmente deve essere a cuore la gloria di Dio, la conservazione, & augumento della Fede Cattolica, e la salute dell'Anima; volendo provvedere a tanto disordine; con autorità Apostolica a Noi commessa comandiamo in virtù di santa obediienza, e sotto pena di scomunica di lata sententia, oltre laltre pene prescritte da Sacri Canon, Decreti, Costituzione, e Bolle de Sommi Pontefici, per tenore del presente Editto a tutte, & a ciascuna persona di qualunque stato, grado, e condizione, e dignità, così Ecclesiastica, come Secolare, che fra il termine di un mese, dieci de quali per il primo, dieci per il secondo; e dieci per il terzo termine prempatorio, debbano rivelare, e giuridicamente notificare al S. Offizio, ovvero a gli Ordinarii, tutti, e ciascuno di quelli, de quali sappino, o habbiano havuto, o haveranno notizia.

Che siano Eretici, o sospetti, o diffamati d'eresia, o credenti, o fautori, o ricettatori, o defensori loro, o habbiano aderito, o aderiscono a Riti de Giudei, o Maumettani, o de Gentili, o habbiano apostatato dalla S. Fede Cristiana.

Che abbiano fatti, o facciano atti, da quali si possa argomentare patto espresso, o tacito col Demonio, esercitando incanti, magie, sortilegii, prodengli suffomigi, incensi per trovar tesori, & altri intenti, chiedendo da lui risposte, & invocandolo; & a questo effetto promettergli obediienza, e consacrarli pentaculi, libri, spade, specchi, o altre cose, nelle quali intervenga il nome, & opera sua.

Che si siano ingeriti, o ingeriscono in far esperimenti di Negromantia, o di qualsivoglia altra sorte di magia, con entrare ne' circoli, far l'esperimento della Caraffa, del Crivello per trovar i medesimi Tesori, cose nascoste, rubbate, o perdute, e fare altre simili, eluperfiziose attioni ad altri fini, massime con abuso de' Sacramenti, o dicofe sacre, e benedette.

Che senza licenza dovuta ritenghino scritti, che contenghino Eresie, o libri Eretici, che trattino ex professo di Religione, o che gli abbino altri, o tenuti, o stampati, o fatti stampare, o li leggano, tengano, stampano, fanno stampare, introducano, o difendino, sotto qualsivoglia pretesto, o colore.

Che habbino libri di Negromantia, Magia, o continenti incantesimi, sortilegii, e simili superstizioni, massime con abuso di cose sacre.

Che contro il voto solenne fatto nella Professione in qualsivoglia Religione approvata, o dopo aver preso l'Ordine sacro, habbia contratto, o contraha Matrimonio.

Che vivendo la prima moglie pigli la seconda; o vivendo il primo Marito, pigli il secondo.

Che contro li Decreti, e Costituzioni Apostoliche habbino abusato, o abusino il Sacramento della Penitenza, servendosi della confessione, e confessionario a fini disonesti, sollecitando in essi i Penitenti ad turpia, & havendo con essi discorsi di cose illecite, e non convenienti al fine, per il quale è stato instituito.

Che habbiano proferito, o proferiscono bestemmie ereticali contro Dio, la Beatissima Vergine, e Santi, o procedino a qualunque atto di offesa, o disprezzo contro l'Immagini, o figure rappresentanti il medesimo.

Che habbiano tenute, o tenghino occulte conventicole, o radunanze in pregiudizio, disprezzo, o contro la Religione.

Che habbiano indotto qualche Cristiano ad abbracciare il Giudaismo, o altra Setta contraria alla Fede Cattolica, o impedito i Giudei, o Turchi a battezzarsi.

Che non essendo ordinati Sacerdoti, s'habbiano con sacrilego ardore usurpato, o si usurpino di celebrar Messa, ancorche non habbino proferito le parole della consecrazione, o habbiano presontosi di ministrare il Sacramento della penitenza a Fedeli di Christo, ancorche, non si sia venuto all'atto dell'assoluzione.

In oltre si dichiara, che quelli, i quali non denunciaranno, come si ordina col presente editto, non possono essere da alcuni assoluti, se non dal S. Offizio, dopo che haveranno in esso giuridicamente rivelato i delinquenti, al che non possono soddisfare con bollettini, o lettere, senza nome, e cognome dell'Autore; o altri modi incerti, de quali non si tiene conto alcuno nel Santo Tribunale.

Si dichiara anche, che con la sudetta espressione de casi di sopra da Noi specificati da rivelarsi, non si escludano gli altri casi spettanti al S. Offizio, che per altro sono compresi ne i sacri Canon, Costituzioni, e Bolle de Sommi Pontefici; Ne meno col presente Editto s'intenda derogato all'altre provisioni canoniche, Apostoliche, & a gli altri Editti degli Ordinarii, & Inquisitori;

Et a fine che del presente Editto non si possa pretendere ignoranza; comandiamo, che sia affisso per i luoghi soliti di Roma, e si notifici alli Vescovi delle Città vicine a Roma, nelle quali non sono Inquisitori, acciò lo publichino, & ordinino, che li Parochi delle loro Diocesi lo leggino ogn'anno la prima Domenica dell'Advento; e la prima Domenica di Quaresima; il che parimente vogliamo, che si facci dalli Parochi, e Regolari di Roma nelle loro Chiese in tempo, che si troverà in esse congregato maggior numero di Popolo, e poi farne attaccare alle porte delle loro Chiese, e Sacrestie di esse un esemplare del medesimo, per osservare quanto in esso si ordina. Dal Palazzo del Sant'Offizio questo dì 31. Marzo 1718.

Joseph Bartolus S. Romanae, & Universalis Inquisitionis Not.

1718.

Die 9. Aprilis 1718. *supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad valvas Basilicæ Principis Apostolorum, Palatii S. Officii, ac in aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Sebastianum Vasellium Sanctissimæ Inquisitionis Cursorem.*

EDICTUM

XIII.

Plura præscribens ad coercendam temeritatem impugnantium Apostolicas Constitutiones *Unigenitus*, & *Pastoralis*.

Nos Nicolaus Episcopus Ostien. Acciajulus, Franciscus Episcopus Prænestin. Judice, Joseph tit. S. Mariæ Transpontina Sacripantes, Fabritius tit. SS. Joannis, & Pauli Paulutus, Laurentius tit. S. Petri ad Vincula Casorus, Carolus Augustinus tit. S. Agustini Fabronus, Joannes Baptista tit. S. Stephani in Monte Calio Ptolomeus, Fr. Franciscus Maria tit. S. Priscæ Casinus Presbyteri, & Petrus SS. Laurentii, & Damasi Othobonus Diaconus misericordie Divina S. R. E. Cardinales in tota Republica Christiana contra hereticam pravitatem Generales Inquisitores à Sancta Sede Apostolica specialiter electi, & deputati.

Essendo à Noi specialmente à cuore la gloria di Dio, la conservazione, & argomento della Fede Cattolica, e la salute dell'Anime, e volendo perciò opportunamente provvedere à quelli disordini, che suole produrre la malizia, inobedienza, ò ignoranza di taluni, li quali mossi dal proprio capriccio, ò mala intenzione procurano con false interpretazioni, e pretesti di eludere anche le Apostoliche Constitutioni, e specialmente quella, che per dare col suo Pastorale zelo un opportuno, e necessario rimedio alle molte perverse dottrine, che per varie parti si andavano disseminando con inganno de Semplici, e sotto falsa imagine di pietà, non senza pregiudizio della purità della Fede, e dell'unità della Santa Chiesa Cattolica, la Santità di Nostro Signore promulgò fin sotto li 8. Settembre 1713. che comincia - *Unigenitus Dei Filius* - e dell'altra, che in conseguenza di essa hà ultimamente aggiunta sotto li 8. Settembre dell'anno presente, che comincia - *Pastoralis Officii* - Quindi è, che Noi, inerendo à quanto viene disposto nell'Editto Generale del S. Offizio solito promulgarsi, e ultimamente rinovato li 31. Marzo prossimo passato, con Autorità Apostolica à Noi commessa comandiamo in virtù di santa obediienza, e sotto pena di Scomunica di lata sentenza, oltre le altre pene prescritte da Sacri Canonici, Decreti, Constitutioni, e Bolle de Sommi Pontefici, per tenore del presente speciale Editto à tutte, & à ciascheduna persona di qualunque stato, grado, condizione, ò dignità, così Ecclesiastica, come Secolare, che fra il termine di giorni trenta, dieci de quali per il primo, dieci per il secondo, e dieci per il terzo termine perentorio assegname, debbano rivelare, e giuridicamente notificare al S. Offizio, ovvero all' Ordinarii (oltre li casi espressamente contenuti nel sopradetto Editto Generale) tutti, e ciascuno di quelli, de quali sappiano, ò habbiano havuto, ò haveranno notizia.

Che non ostante la proibizione sotto pena delle Censure Ecclesiastiche, & altre da incorrerli ipso facto, espressa nella detta Costituzione *Unigenitus* circa le Proposizioni cento una condannate, di non sentire, insegnare, ò predicare altrimenti di quello, che nella medema Costituzione si contiene, ardiscono d'insegnare, difendere,

ò divulgare le predette Proposizioni, ò alcuna di esse, ò delle medeme anco per modo di disputarne, in publico, ò in privato trattare, se non ad effetto d'impugnarle.

Che presumano lodare, difendere, fomentare, ò in qualunque altro modo favorire li Autori, Assertori, e Difensori delle predette Proposizioni condannate, ò di alcuna di esse, ò rispettivamente l'Impugnatore, Contradittori, Disobedienti, Contumaci, e Ribelli à detta Costituzione.

Che all'incontro ardiscono di riprovare, biasimare, ò parlare senza il dovuto rispetto della condannazione fantamente fatta di dette Proposizioni nella Costituzione medesima.

Che presumano leggere, ritenere, introdurre, copiare, stampare, ò in altro modo spacciare, comunicare, e divulgare Libri, Scritture, Epistole, o altri fogli tanto stampati, che manuscritti in qualunque idioma, nelli quali si parli direttamente, ò indirettamente contro la prefata Costituzione *Unigenitus*, e s'impugni, si limiti, ò si eluda l'obbedienza ad essa dovuta da tutti i Christiani contro la proibizione già fatta di tutti detti Libri, e Scritture tanto fatti, quanto che si facessero in avvenire per Decreto di questo S. Offizio affisso, e pubblicato li 2. Marzo 1717. sotto pena di Scomunica da incorrerli ipso facto ad instar de Libri, e Scritti degli Eretici trattanti espressamente contro la Religione Cattolica.

E che finalmente in qualunque altro modo mostrino di contravenire, e non prestare la dovuta, & intiera obediienza, e riverenza all'istessa Costituzione - *Unigenitus* - & all'altra susseguente - *Pastoralis Officii*.

Dichiarandosi, che contro tutti, e singoli i predetti Delinquenti si procederà secondo lo stile del S. Offizio nelle Cause di Fede contro gli Eretici, Scismatici, ò sospetti in qualunque modo d'Eresia, ò di Scisma secondo la qualità della colpa.

Inoltre si dichiara, che quelli, li quali non denunciaranno, come si ordina col presente Editto, non possano essere da alcuno assoluti, se non dal S. Offizio, dopo che averanno in esso giuridicamente rivelato li Delinquenti; al che non possono soddisfare con Bollettini, o Lettere senza nome, e cognome dell'Autore, ò altri modi incerti, de quali non si tiene conto alcuno nel S. Tribunale.

Et à fine, che del presente Editto non si possa pretendere, ne allegare ignoranza, comandiamo, che sia affisso ne' luoghi soliti di Roma à notizia di ciascheduno. Dal Palazzo del S. Officio questo di 19. Dicembre 1718.

Joseph Bartolus S. Romanæ, & Universalis Inquisitionis Notarius.

Die 22. Decembris 1718. *supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad valvas Basilicæ Principis Apostolorum, Palatii S. Officii, ac aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Sebastianum Vasellium Sanctissimæ Inquisitionis Cursorem.*

DECRETUM

XIV.

Quo Instructio Pastoralis Domini Cardinalis de Noailles Archiepiscopi Parisiensis damnatur, ejusque lectio, ac retentio sub gravibus poenis prohibetur.

Feria 5. die 3. Augusti 1719.

IN Congregatione S. Romanæ, & Universalis Inquisitionis habità in Palatio Apostolico Montis Quirinalis coram Sanctissimo Domino N. Cle-

mente